



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 135

Data: 06/03/2025

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 24/02/2025 relativo all'incontro (27395) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division 1 disputatosi a Galvalux Arena - Stadio del Ghiaccio - Pieve di Cadore (BL) il 22/02/2025 tra Sportivi Ghiaccio Cadore (029) e HC Chiavenna (807).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Squalifica** per 1 giornate inflitta all'atleta **Meneghetti Patrick** (n. tessera 615893) della società Sportivi Ghiaccio Cadore ASD 029 per violazione dell'art. 9.3.3 del Codice delle penalità.

**Squalifica** per 1 giornate inflitta all'atleta **Marini Matteo** (n. tessera 47026) della società Hockey Club Chiavenna 1975 807 per violazione dell'art. 9.3.3 del Codice delle penalità.

D) Motivazione:

**Meneghetti Patrick** (n. tessera 615893)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 28.27, veniva inflitta una penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta ai giocatori #8 della Sportivi Ghiaccio Cadore MENEGHETTI Patrick e # 91 dell'HC Chiavenna MARINI Matteo in base alla regola n.46 ("rissa") in quanto, in seguito ad una interruzione di gioco, causata da altri giocatori (penalizzati per eccessiva durezza per 2") iniziavano una rissa che proseguiva, nonostante l'intervento dei giudici di linea.

Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive, nonché di precedenti specifici contestabili, può ritenersi equa la comminazione della sanzione disciplinare della **squalifica** per la durata di **1 (una) giornata da scontarsi nel corso del prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o di categoria.**

**Marini Matteo** (n. tessera 47026)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 28.27, veniva inflitta una penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta ai giocatori #8 della Sportivi Ghiaccio Cadore MENEGHETTI Patrick e # 91 dell'HC Chiavenna MARINI Matteo in base alla regola n.46 ("rissa") in quanto, in seguito ad una interruzione di gioco, causata da altri giocatori (penalizzati per eccessiva durezza per 2") iniziavano una rissa che proseguiva, nonostante l'intervento dei giudici di linea.

Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive, nonché di precedenti specifici contestabili, può ritenersi equa la comminazione della sanzione disciplinare della **squalifica** per la durata di **1 (una) giornata.**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Sportivi Ghiaccio Cadore ASD (029).

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Hockey Club Chiavenna 1975 (807).



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI

Stagione sportiva 2024-2025

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi